



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art.6 della legge 8 luglio 1986 n.349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n.349, adottate ai sensi dell'art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n.377";

VISTI l'art.18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989 di costituzione della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1993 n.1464 di rinnovo della composizione della stessa Commissione; il decreto del Ministro dell'Ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di impianto di inertizzazione chimico fisico per lo smaltimento di rifiuti tossico - nocivi da realizzarsi nella zona industriale del Comune di Agnosine (BS) presentato da Ecovalsabbia S.r.l. con sede in Via Nadrino, 3 - Odolo (BS), in data 17 settembre 1993, perfezionato con nota pervenuta in data 11 ottobre 1993;

VISTE le integrazioni pervenute in data 3 dicembre 1993;

VISTO il parere formulato in data 9 febbraio 1994 dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato da Ecovalsabbia s.r.l.;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che la documentazione tecnica prevede:

- il trattamento chimico-fisico per l'inertizzazione (stabilizzazione e solidificazione) di rifiuti, previamente stoccati e pretrattati (mediante triturazione di fusti, frantumazione e deferrizzazione di

scorie d'acciaieria e fonderia e di materiale da costruzione e simili);

- che i rifiuti che verranno conferiti alla piattaforma (stoccaggio provvisorio) saranno a matrice prevalentemente inorganica, ed in linea di massima costituiti da:

- polveri di abbattimento fumi di acciaierie	74,20%
- terreni da bonifica	8,10%
- fanghi da trattamento metalli e acque di scarico	4,80%
- altri fanghi	4,90%

osservato che:

- l'impianto di trattamento progettato e proposto dalla ditta Ecovalsabbia è inserito in un'area che, sotto il profilo urbanistico è disciplinata da un Piano di lottizzazione per gli insediamenti produttivi (PIP) adottato ai sensi del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Agnosine (dalla documentazione acquisita non risulta se i relativi atti approvativi siano stati perfezionati);
- tale area giace sul versante destro del torrente Carfio circa a quota 325 m s.l.m., 500 m a Sud della Provinciale n.79, e 750 m a NE dell'abitato di Agnosine; si tratta di un terrazzo alluvionale limitato sulla destra orografica da una scarpata di circa 15 m (irregolarmente degradante a partire dalla strada asfaltata) che mostra qualche segno di instabilità; il lato sinistro è invece limitato da una parete verticale di circa 3 metri, incisa nelle alluvioni dello stesso fosso; l'intero pianoro è coperto da un'abbondante cotica erbosa, mentre i confini laterali sono evidenziati da alberi di alto fusto;

valutato che:

per quanto riguarda il quadro di riferimento programmatico:

- ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano di lottizzazione per insediamenti produttivi, le uniche attività industriali ammesse sono quelle costituite da "piccole industrie non nocive e non moleste";
- l'iniziativa della Ecovalsabbia non dovrebbe rientrare in tale categoria di insediamenti, in quanto il decreto del Ministro della Sanità del 2 marzo 1987 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo Unico della Gazzetta Sanitaria) colloca le attività di trattamento, lavorazione e depositi di rifiuti tossici e nocivi, tra le industrie insalubri di I classe;
- sotto il profilo paesistico, mentre il relativo Piano Territoriale non risulta ancora approvato, dalla documentazione fornita dal Proponente non è verificabile con certezza il rispetto dei vincoli posti dalla Legge 431/1985, in particolare per i corsi d'acqua;
- circa la coerenza dell'iniziativa con la pianificazione e la

62



Il Ministro dell'Ambiente

programmazione regionale in materia di smaltimento rifiuti, non è ancora pervenuto il parere della Regione Lombardia, che assume particolare rilievo in considerazione delle particolari modalità di attuazione del Programma di emergenza deliberate dal Consiglio regionale della Lombardia;

per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale:

- dall'esame della documentazione fornita dalla Società proponente, inclusa quella integrativa, risulta evidente che le caratteristiche del processo di inertizzazione assumono un ruolo più importante di quelle impiantistiche; infatti le apparecchiature prescelte risultano abbastanza semplici, di facile assemblaggio e di non difficile gestione;
- le notizie sulla natura e sulle caratteristiche dei vari componenti che entreranno a far parte della miscela, specialmente quelle riguardanti gli additivi, risultano carenti;
- in queste condizioni, non è possibile verificare la qualità dei vari formulati o di valutare le proprietà degli stessi;
- risulta inoltre evidente la mancanza di esperienza da parte della struttura tecnica della Società proponente in questo specifico settore, confermata, ad esempio, dalla proposta di inertizzare anche rifiuti a prevalente contenuto di sostanze organiche; è noto infatti che la maggior parte delle sostanze organiche non può essere sottoposta al tipo di trattamento proposto;
- circa le possibilità di smaltimento finale dei rifiuti inertizzati, la documentazione fornita dalla ditta Ecovalsabbia è caratterizzata da un insufficiente approfondimento delle caratteristiche chimiche e fisiche degli stessi: manca infatti il necessario supporto di analisi sulla composizione, sui test di cessione, sui saggi tecnologici caratterizzanti la durabilità sotto il profilo della resistenza meccanica, del comportamento ai fenomeni di gelo e disgelo, della resistenza all'abrasione, ecc.;
- del tutto inadeguata risulta anche la caratterizzazione delle attività di stoccaggio dei rifiuti e dei materiali di processo, sia sotto il profilo impiantistico sia sotto quello delle modalità d'esercizio; in particolare la documentazione presentata manca di omogeneità di descrizione dei vari trattamenti e/o stoccaggi, manca di accuratezza nel riportare le informazioni contenute negli studi effettuati dalla USL 39; la descrizione delle modalità di stoccaggio in alcuni casi risulta contraddittoria tra studio di impatto ambientale e relazione tecnica; mancano indicazioni sulla capacità delle vasche in cemento per il contenimento di eventuali fuoriuscite dalle cisterne;
- non è descritto chi effettuerà il trasporto presso gli impianti di smaltimento definitivo; non vengono indicati i centri di smaltimento definitivo per alcuni materiali; nella documentazione aggiuntiva manca

la richiesta attestazione della destinazione finale del prodotto inertizzato; mancano gli accordi di programma con i Comuni per quanto riguarda la raccolta differenziata;

per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale:

- sono ben documentate le condizioni climatiche e le caratteristiche vegetazionali; possono essere considerate sufficienti le informazioni faunistiche; i dati litostratigrafici e idrogeologici, inizialmente carenti, sono stati opportunamente integrati con sondaggi geognostici, prove penetrometriche, posizionamento di piezometri, prospezione geosismica a rifrazione e analisi di laboratorio; essi sono corredati da una carta geologica generale a scala 1:50.000 di scarsa rilevanza data la modesta estensione dell'area interessata al progetto, e da carte geolitologiche a scala 1:10.000; ulteriore cartografia 1:500 dell'area dell'impianto con relativa sezione è stata fornita con le citate integrazioni;
- la stima qualitativa e quantitativa degli impatti subiti dall'atmosfera, dall'ambiente idrico e da sottosuolo, sia in fase costruttiva che gestionale non è sufficientemente precisata;
- generiche risultano le indicazioni sulla sismicità del luogo;
- il compito di protezione del suolo dovuto alla presenza di prato pascolo verrà meno poichè è prevista la rimozione di tutto il cotico erboso; ciò contrasta con il recupero finale mediante ritorno alla "naturalizzazione del sito" previsto nel progetto;
- nel progetto si fa cenno alla possibilità di esondazioni dal vicino torrente al di sotto dei 350 m in sponda sinistra; va rilevato che l'impianto sarà posizionato a quota inferiore ai 350 m; inoltre non sono riportati dati sperimentali su precedenti fenomeni alluvionali e, quindi, l'affermazione che le esondazioni avverranno in sponda sinistra non risulta documentata;
- nel progetto si afferma che la locale falda idrica alimenta il fosso Carfio, pertanto eventuali rilasci di rifiuti o altri materiali tossici, con conseguente infiltrazione nel sottosuolo ed inquinamento della falda, provocherebbero l'inquinamento del fosso nei momenti di scorrimento delle acque;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha espresso giudizio negativo in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta, in considerazione delle carenze rilevate nella documentazione presentata, nonchè nelle successive integrazioni, e tenuto conto delle caratteristiche di criticità del sito proposto;

VISTO che con nota pervenuta in data 19 novembre 1993, l'U.S.S.L. 39 ha espresso un parere di massima interlocutorio negativo,



Il Ministro dell'Ambiente

in attesa che la ditta fornisca una documentazione integrativa;

PRESO ATTO che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di privati cittadini, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86;

VISTO che non è pervenuto da parte della Regione Lombardia il parere ai sensi della legge 349/86 in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta, sollecitato dal servizio VIA con nota del 24.09.93

VISTO che il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali non ha espresso alcun rilievo in merito alla compatibilità ambientale dell'opera;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto di impianto di inertizzazione chimico fisico per lo smaltimento di rifiuti tossico - nocivi presentato dalla Società Ecovalsabbia S.r.l.;

D I S P O N E

che il presente provvedimento sia comunicato alla Società Ecovalsabbia S.r.l. ed alla Regione Lombardia, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma, li 23 MAG. 1995

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI